



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”*, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, vigente *ratione temporis* e successivamente sostituito dal *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”*, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 27552, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del consumo, della pratica commerciale posta in essere da Mulpor Company S.A., Mulpor

Company S.r.l. (congiuntamente, “le società Mulpor”), Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd (di seguito anche “IBCM”) e Credit Collection Factoring s.r.o. (di seguito anche “CCF”), consistente nel richiedere a microimprese italiane la verifica dei dati aziendali presenti in un *database* al fine di ottenere con modalità ingannevoli e aggressive l’adesione a un abbonamento per servizio pubblicitario a pagamento sul sito *web International Fairs Directory*, lasciando erroneamente intendere che la richiesta provenisse dall’Ente organizzatore di una manifestazione fieristica e che dall’omesso aggiornamento del *database* conseguisse la cancellazione da tale rilevante canale pubblicitario. L’eventuale rifiuto del pagamento degli importi fatturati da PayTrac e Finad Economy per conto di Mulpor e Connect Publisher per il servizio pubblicitario non richiesto determinava incessanti sollecitazioni da parte delle società IBCM e CCF, incaricate da Mulpor e Connect Publisher della riscossione delle somme pretese, con contestuale minaccia di avviare azioni legali internazionali per il recupero coattivo dei crediti asseritamente vantati;

VISTO il proprio provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 29848 con cui l’Autorità ha accertato la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per mancata ottemperanza alla suddetta delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552, sanzionando Mulpor Company S.r.l. (di seguito, anche “Mulpor”) e IBCM International Business Convention Management Ltd;

VISTA la propria delibera del 28 novembre 2023, n. 30995, con la quale l’Autorità ha contestato a Mulpor e IBCM la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi contestati;

VISTE le proprie decisioni del 26 marzo 2024, 21 maggio 2024, 23 luglio 2024, 17 settembre 2024, 5 novembre 2024, con le quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, vigente *ratione temporis*, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

1. La società Mulpor Company S.r.l., con sede legale in Costa Rica, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo.
2. La società agisce in qualità di referente per la corrispondenza con le aziende i cui nominativi compaiono nella *International Fair Directory*; inoltre, il proprio Legal Department cura il contenzioso con le aziende espositrici che figurano nella *Directory*.
3. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.
4. La società IBCM International Business Convention Management Ltd, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo.
5. La società svolge attività di “recupero crediti internazionali” in caso di mancato pagamento di fatture emesse dai professionisti per l'acquisto delle inserzioni a pagamento sulla *International Fair Directory*. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.
6. Le Parti saranno, di seguito, indicate congiuntamente anche con i termini “Professionisti” o le “Società”.

## **II. PREMESSA**

### ***A. Il procedimento sanzionatorio (PS 11138)***

7. Con provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 27552, l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento PS11138, accertando la scorrettezza ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25 comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del consumo, della pratica commerciale posta in essere nei confronti di microimprese italiane da parte di Mulpor Company S.A., Mulpor Company S.r.l., Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad

Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd e Credit Collection Factoring s.r.o. e comminando le relative sanzioni alle citate imprese.

**8.** Tale pratica consisteva nel presentare l'offerta di un servizio pubblicitario a pagamento come richiesta di verifica dei dati aziendali presenti in un *database*, lasciando intendere, contrariamente al vero, che si trattasse di un *database* collegato a una manifestazione fieristica e all'Ente organizzatore e che il mancato aggiornamento avrebbe potuto comportare la cancellazione dell'impresa dallo stesso e, quindi, l'estromissione da un importante canale pubblicitario. In tal modo, le imprese e le microimprese erano indotte a verificare, sottoscrivere e restituire rapidamente un formulario precompilato con i dati aziendali, impegnandosi così inconsapevolmente all'acquisto di un annuncio pubblicitario sull'*International Fairs Directory* per tre anni, al costo di circa 1.200 euro all'anno.

Al rifiuto del pagamento di tali somme, ingiustamente pretese da PayTrac e Finad Economy per conto di Mulpor e Connect Publisher, erano seguite insistenti sollecitazioni da parte delle società incaricate della riscossione (IBCM e CCF), fino alla minaccia di avviare azioni internazionali per il recupero coattivo dei crediti vantati, di cui veniva preannunciato l'ingente costo.

**9.** Il provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 27552 (PS11138), è stato notificato a IBCM il 27 marzo 2019 e agli altri professionisti mediante avviso sul Bollettino n. 27/2019, pubblicato in data 8 luglio 2019, a causa del mancato riscontro sul buon esito della notifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, vigente *ratione temporis*.

### ***B. Il procedimento per inottemperanza (IP 343)***

**10.** Con provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 29848 (di chiusura del procedimento IP343), l'Autorità ha accertato che le società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd avevano reiterato le medesime condotte oggetto del sopra citato procedimento sanzionatorio PS11138.

**11.** Il predetto provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 29848 (IP343), di accertamento della mancata ottemperanza alla delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552, è stato notificato a Mulpor Company s.r.l. in data 8 novembre 2021 e a IBCM International Business Convention Management Ltd, mediante avviso sul Bollettino dell’Autorità n. 3/2022, pubblicato in data 17 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 2, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e al tempo vigente, a causa del mancato riscontro sul buon esito della notifica.

### **III. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DEL 28 NOVEMBRE 2023, N. 30995**

**12.** Con provvedimento del 28 novembre 2023, n. 30995, l’Autorità ha deliberato l’avvio del procedimento istruttorio IP367, contestando alle Società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per aver continuato a non ottemperare alla predetta delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2019, n. 27552.

**13.** Il provvedimento è stato notificato a Mulpor Company S.r.l. il 18 dicembre 2023<sup>1</sup> e a IBCM, invece, mediante avviso sul Bollettino dell’Autorità n. 11/2024 del 18 marzo 2024, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*, atteso l’esito infruttuoso del tentativo di notifica, operato in data 14 dicembre 2023, mediante richiesta di collaborazione all’Ambasciata d’Italia a Nicosia (Cipro)<sup>2</sup>.

**14.** Il termine di conclusione del procedimento è stato successivamente

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 36 dell’indice del fascicolo (prot. n. 103205 del 14 dicembre 2023).

<sup>2</sup> Cfr. doc. n. 35 dell’indice del fascicolo (prot. n. 103362 del 14 dicembre 2023).

prorogato in data 26 marzo 2024<sup>3</sup>, 21 maggio 2024<sup>4</sup>, 23 luglio 2024<sup>5</sup>, 17 settembre 2024<sup>6</sup> e 5 novembre 2024<sup>7</sup>, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”*, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 e vigente *ratione temporis*.

**15.** In data 5 dicembre 2024<sup>8</sup>, è stata trasmessa a Mulpor Company e a IBCM la Comunicazione di contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”*, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356.

---

<sup>3</sup> Cfr. docc. nn. 64 e 65 dell'indice del fascicolo (prot. nn. 34805 e 34806 del 28 marzo 2024).

La comunicazione relativa alla proroga è stata trasmessa a mezzo corriere internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuto il 1° aprile 2024), mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso di proroga per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 13/2024 del 2 aprile 2024.

<sup>4</sup> Cfr. docc. nn. 68 e 69 dell'indice del fascicolo (prot. nn. 51211 e 51206 del 23 maggio 2024).

La comunicazione relativa alla proroga è stata trasmessa con raccomandata internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuta in data 13 giugno 2024) mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso di proroga per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 21/2024 del 27 maggio 2024.

<sup>5</sup> Cfr. docc. nn. 80 e 81 dell'indice del fascicolo (prot. nn. 72655 e 72658 del 24 luglio 2024).

La comunicazione relativa alla sostituzione del responsabile del procedimento e alla proroga è stata trasmessa a mezzo corriere internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuto in data 30 luglio 2024), mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso di proroga per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 32/2024 del 12 agosto 2024.

<sup>6</sup> Cfr. doc. n. 84 dell'indice del fascicolo (prot. n. 85901 del 18 settembre 2024).

La comunicazione relativa alla proroga è stata trasmessa a mezzo corriere internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuto in data 24 settembre 2024), mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso di proroga per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 37/2024 del 23 settembre 2024.

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 88 dell'indice del fascicolo (prot. n. 99331 del 6 novembre 2024).

La comunicazione relativa alla proroga è stata trasmessa con raccomandata internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuta in data 21 novembre 2024), mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso di proroga per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 43/2024 dell'11 novembre 2024.

<sup>8</sup> Cfr. doc. n. 90 dell'indice del fascicolo (prot. n. 107497 del 5 dicembre 2024). La comunicazione di contestazione degli addebiti è stata trasmessa con raccomandata internazionale a Mulpor Company S.r.l. (pervenuta in data 9 dicembre 2024) mentre, stante la precedente irreperibilità del professionista, l'avviso relativo alla comunicazione di contestazione degli addebiti per IBCM International Business Convention Management Ltd è stato pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 47/2024 del 9 dicembre 2024.



#### **IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

**16.** Con richieste di intervento pervenute a partire dal mese di giugno 2023<sup>9</sup>, alcune piccole e medie imprese hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del sopra citato provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 27552, consistente nell'invio di comunicazioni fuorvianti volte a indurre in errore i destinatari in merito alla reale identità dell'operatore pubblicitario, alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, inducendo le imprese e le microimprese destinatarie a sottoscrivere inconsapevolmente servizi non richiesti e condizionando indebitamente le stesse, tramite IBCM International Business Convention Management Ltd, con la pretesa di pagamento di un servizio non richiesto e inconsapevolmente sottoscritto, attraverso continui solleciti e la minaccia del ricorso ad azioni giudiziarie internazionali.

**17.** Inoltre, anche a seguito dell'avvio del procedimento nei confronti di Mulpor e di IBCM, di cui al richiamato provvedimento del 28 novembre 2023, n. 30995, continuano a pervenire all'Autorità istanze di intervento da parte di imprese e microimprese che segnalano la ricezione di comunicazioni del medesimo tenore di quelle oggetto del procedimento PS11138, da parte di Mulpor e di richieste di pagamento delle somme da parte della società IBCM.

#### **V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI**

**18.** Entrambi i Professionisti non hanno preso parte al procedimento né, nel corso del procedimento, hanno presentato alcuna memoria difensiva.

#### **VI. VALUTAZIONI**

**19.** Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dai Professionisti costituisce inottemperanza alla delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552.

**20.** Infatti, dall'esame delle denunce e dai relativi allegati, emerge che Mulpor Company s.r.l. ha continuato a inviare le medesime comunicazioni

---

<sup>9</sup> Cfr. doc. n. 1 dell'indice del fascicolo (istanza di intervento prot. n. 52135 del 12 giugno 2023).

fuorvianti volte a indurre in errore i destinatari in merito alla reale identità dell'operatore pubblicitario, alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, inducendo le imprese e le microimprese destinatarie a sottoscrivere inconsapevolmente servizi non richiesti e, tramite IBCM International Business Convention Management Ltd, indebitamente condizionando le stesse attraverso la pretesa di pagamento di un servizio non richiesto e inconsapevolmente sottoscritto tramite continui solleciti e la minaccia del ricorso ad azioni giudiziarie internazionali.

**21.** In base agli elementi acquisiti, la reiterazione della condotta è stata posta in essere almeno dal mese di giugno 2023 e risulta tuttora in corso<sup>10</sup>.

## **VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**22.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**23.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**24.** La gravità dell'inottemperanza va apprezzata, in primo luogo, con riferimento alla natura dell'infrazione, trattandosi della continuazione ripetuta di una pratica consistente nell'indurre artatamente alla sottoscrizione di un servizio non richiesto per poi richiederne il pagamento tramite continui solleciti e la pressante e aggressiva minaccia del ricorso a non meglio precisate azioni giudiziarie internazionali. In secondo luogo, occorre tener conto del significativo pregiudizio per i destinatari dovuto alla rilevanza degli impegni di spesa ai quali le imprese e le microimprese sono inconsapevolmente indotte a vincolarsi. Infine, rileva il mezzo utilizzato, atto a raggiungere in maniera diretta e personale i destinatari.

**25.** Per quanto concerne la durata, dagli elementi documentali in atti risulta che la mancata ottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dal mese di giugno 2023 ed è tuttora in corso.

---

<sup>10</sup> Cfr. doc. 87 dell'indice del fascicolo (istanza di intervento, prot. n. 96653 del 25 ottobre 2024).



Tutto ciò premesso e considerato;

## DELIBERA

a) che il comportamento delle società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd, consistito nell'aver violato la delibera del 6 febbraio 2019, n. 27552, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Mulpor Company S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € (duemilioni di euro) e a IBCM International Business Convention Management Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500.000 € (unmilione cinquecentomila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*